

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2019

99/2019/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2011-2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1057^a riunione del 19 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:

- le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2019:
 - sono state presentate richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2018, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
112	AP RETI GAS VICENZA SPA
798	AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
860	LD RETI SRL
1132	SÜDTIROLGAS SPA
28058	LARIO RETI GAS SRL UNIPERSONALE

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con comunicazione del 27 febbraio 2019 (prot. Autorità 5056) la Direzione infrastrutture ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza presentata dall'impresa distributrice 436-SEAB SPA, con riferimento alla località 5838-Bolzano, con decorrenza a partire dall'anno tariffe 2016;
- ai fini dell'individuazione della decorrenza dell'istanza di cui al punto precedente, come già osservato peraltro nella comunicazione del 20 novembre 2017, prot. Generale 37873, rileva osservare che:
 - con la comunicazione del 30 dicembre 2014, l'impresa distributrice 436-SEAB SPA ha trasmesso, non già una delibera, bensì solo una proposta di delibera del Comune di Bolzano, vale a dire un atto privo di qualsiasi effetto giuridico verso l'esterno e dunque inidoneo a dimostrare all'Autorità i valori posti alla base della richiesta di rettifica;
 - la dimostrazione dei dati è avvenuta solo con la comunicazione del 23 dicembre 2015;
 - contrariamente a quanto affermato nella comunicazione dell'impresa distributrice 436-SEAB SPA del 14 maggio 2018 (prot. 15665 del 15 maggio 2018), la regolazione dell'Autorità è informata al principio secondo cui il costo storico dei cespiti dev'essere documentato attraverso la produzione delle fonti contabili obbligatorie, siano i cespiti di proprietà dell'impresa ovvero comunale, e ciò vale sia a fini della determinazione della tariffa puntuale sia, naturalmente, ai fini delle richieste di rettifiche delle stesse, atteso che le richieste in parola incidono proprio sulle tariffe puntuali;
 - in proposito, già la RTDG 2009-2012 stabiliva che «il costo storico, per i singoli cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice, è pari al costo di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, nell'anno t, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie» [enfasi aggiunta];
 - la RTDG 2014 – 2019, all'articolo 1, prevede che «Nel caso di cespiti di proprietà dell'ente locale [...] costituiscono evidenza contabili riconducibili alla definizione di fonte contabile obbligatoria gli estratti conto del patrimonio ovvero delle relative scritture inventariali»;
 - inoltre, la stessa RTDG, all'articolo 2 stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale nonché delle opzioni tariffarie gas diversi, nel caso di cespiti di proprietà di soggetti diversi dall'impresa distributrice, la medesima impresa distributrice debba acquisire una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proprietario, contenente l'impegno a rendere disponibili, su richiesta dell'Autorità, le fonti contabili obbligatorie relative agli incrementi patrimoniali previamente comunicati;

- le suddette fonti contabili sono funzionali alla dimostrazione dei dati per la determinazione delle tariffe puntuali e per le richieste di rettifiche;
- i dati non dimostrati sono parificati a quelli non corretti e comportano il rigetto delle richieste di rettifica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle rettifiche presentate entro il 15 febbraio 2019, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni tariffari dal 2011 al 2017 di cui al presente provvedimento, le richieste di rettifica presentate dalle imprese distributrici di cui alla TABELLA A del presente provvedimento, che comportano vantaggi per i clienti finali;
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile considerare, ai fini delle determinazioni delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas di cui al presente provvedimento, l'istanza di rideterminazione presentata dall'impresa distributtrice 436-SEAB SPA, con riferimento alla località 5838-Bolzano, con decorrenza a partire dall'anno tariffe 2016

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2011 al 2017

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2011 al 2017, come riportati rispettivamente nelle Tablelle da 1 a 7 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini